Giovedi' 01/08/2024

Regole sull'utilizzo del titolo, marchio e logo dei Consulenti del Lavoro

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Con Circolare n. 1184 del 25 luglio il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, in seguito alle richieste pervenute in merito all'utilizzo del titolo, del marchio e del logo dei Consulenti del Lavoro, ha precisato quanto segue:
- in base a quanto previsto dallâ€™art. 1, comma 1, della L. n. 12/1979, il titolo di â€œConsulente del Lavoroâ€• va attribuito soltanto ai professionisti o alle le societÃ tra professionisti iscritte allâ€™Albo, e non Ã¨ quindi utilizzabile dagli altri soggetti â€œautorizzatiâ€• ad assumere gli adempimenti in materia di lavoro in forza della seconda parte dellâ€™articolo 1, comma 1;
- per â€œpraticanteâ€• si intende colui che svolge il periodo obbligatorio di tirocinio necessario per lâ€™ammissione allâ€™esame di Stato per lâ€™abilitazione allâ€™esercizio della professione di Consulente del Lavoro;
- per â€œOrdineâ€• si intendono i Consigli Provinciali ed il Consiglio Nazionale di cui al Titolo III della Legge 11 gennaio1979, n. 12.
E' obbligatorio che tutti i Consulenti del Lavoro si dotino del tesserino DUI (Documento Unico di Identificazione), contenente il â€œcertificato di autenticazioneâ€• CNS, un â€œcertificato di firma digitaleâ€•, che incorpora anche la â€œqualificaâ€• del titolare, ossia lâ€™appartenenza allâ€™Ordine dei Consulenti del lavoro.Â Per potersi rivolgere agli enti previdenziali ed assistenziali, ad altre amministrazioni pubbliche, anche di province diverse da quella nella quale sono iscritti, i Consulenti del lavoro, infatti, vengono univocamente riconosciuti dal tesserino DUI.
In merito, infine, all'utilizzo del marchio e del logo dei Consulenti del LavoroÂ il CNO chiarisce che i professionisti iscritti all'Ordine sono tenuti a utilizzare unicamente il marchio senza alcun colore, unitamente al logo â€œConsulenti del Lavoroâ€• scritto con il font autorizzato.
Quindi, non sono utilizzabili:
- il marchio con la barra superiore verde, che indica il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro;
- il marchio con la barra superiore gialla, che indica il Consiglio Provinciale dellâ€™Ordine;
- il marchio con la barra superiore blu, che indica lâ€™ENPACL.
Il marchio con la barra superiore rossa puÃ² invece essere utilizzato unicamente dagli organismi istituzionali facenti parte dei Consulenti del Lavoro (ad esempio le Fondazioni).
Ferma restando lâ€™illiceitÃ di un eventuale utilizzo di marchi e loghi posto sino ad oggi in essere in violazione delle leggi in materia, trascorsi 60 giorni dallâ€™emanazione della circolare in commento, il CNO valuterÃ anche ai fini della integrazione di illecito disciplinare la prosecuzione da parte degli iscritti di comportamenti in violazione dei suddetti criteri di utilizzo.

https://www.cnoconsulentidellavoro.it